



**SCRITTURA PRIVATA
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE**

Con la presente privata scrittura, che ha per oggetto la costituzione di una associazione senza scopo di lucro, i sigg.ri

- Siracusa Giovanna Oriana, nata a Catania il 17/07/1978 e residente in Ramacca (CT), cap 95040, in via Cappuccini 192, c.f. SRCGNN78L57C351I;
- Brancato Sara, nata a Caltagirone, il 25\07\1990 e residente a Ramacca (CT), cap 95040, in via Genova n. 16, codice fiscale BRNSRA90L65B428I;
- Calanducci Manuela, nata a Caltagirone il 18/09/1983 e residente in Palagonia (CT), cap 95046, in via fiume n. 36, codice fiscale CLNMNL83P58B428D;
- Cupane Erika Andrea Rossana, nata a Catania il 01/06/1988 e residente in Ramacca (CT), cap 95040, in via Vittorio Emanuele 41, c.f. CPNRND88H41C351M;
- Carnazzo Francesca, nata a Catania il 14/11/1979 e residente in Ramacca (CT), cap 95040, in via Marthin Luther King 10, c.f. CRNFNC79S54C351F;

convengono e stipulano, in data 01 marzo 2023, quanto segue:

1. È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "A PICCOLI PASSI. PERCORSI DI CRESCITA E BENESSERE"
2. L'associazione ha sede legale in Ramacca (CT), via Cappuccini n. 188
3. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
4. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate all'art.5 dello Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio associati.
5. L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto Sociale, che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri

non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento

6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
7. I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Siracusa Giovanna Oriana
Vice Presidente	Brancato Sara
Segretario	Calanducci Manuela
Consigliere	Cupane Erika
Consigliere	Carnazzo Francesca

I Predetti soci accettano le cariche loro assegnate e dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità o ineleggibilità all'assunzione dei rispettivi incarichi

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione

FIRMATO

- Siracusa Giovanna Oriana *Siracusa Giovanna Oriana*
- Brancato Sara *Brancato Sara*
- Calanducci Manuela *Calanducci Manuela*
- Cupane Erika *Cupane Erika*
- Carnazzo Francesca *Carnazzo Francesca*



Associazione di promozione Sociale

A Piccoli Passi. Percorsi di crescita e benessere

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Associazione di Promozione Sociale A Piccoli Passi. Percorsi di crescita e benessere", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in Palagonia (CT), via Foggia n. 18.

L'associazione ha sede in Palagonia e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita all'interno del Comune con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti variazioni nello statuto. Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

Art. 2 STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione, senza scopo di lucro, intende essere lo strumento attraverso il quale realizzare la crescita e la maturazione umana di ogni persona, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e con disabilità, ai bambini con disabilità, ai minori con disagio infantile e adolescenziale, ai minori con svantaggio socio-culturale, alle famiglie e ai soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e a soggetti appartenenti all'età senile.

Per raggiungere ciò l'Associazione si propone di svolgere, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in

modo prevalente di volontariato dei propri associati sono:

1. diffondere la conoscenza dell'Autismo e dei Disturbi nel Neurosviluppo al fine di sensibilizzare la società nei confronti di queste tematiche;
2. offrire attività di consulenza e/o supervisione a singole persone o ad enti pubblici e privati per quanto riguarda le più recenti ed avanzate possibilità di applicazioni dell'Analisi del Comportamento Applicata all'ambito clinico e riabilitativo di adulti e bambini;
3. offrire sostegno alla genitorialità nella gestione delle problematiche familiari e sociali legate alla disabilità del bambino\ragazzo;
4. contribuire alla creazione di spazi educativi e riabilitativi (scuole, centri di riabilitazione, ludoteche, spazio baby, asili) rivolti a bambini e adulti con disabilità;
5. svolgere attività psicoeducative (nella forma di laboratori e gruppi) rivolte a fratelli di bambini con disabilità;
6. collaborare con le scuole nella stesura dei piani educativi individualizzati (PEI) per bambini con Autismo e Disturbi nel Neurosviluppo;
7. formare personale qualificato all'implementazione di programmi educativo - comportamentali per soggetti con disabilità;
8. sensibilizzare l'ambito medico al riconoscimento dei cenni caratteristici dello spettro autistico al fine di garantire una diagnosi precoce;
9. offrire servizi e aiuti concreti alle famiglie attraverso interventi mirati alla risoluzione di problematiche specifiche di utilità sociale;
10. offrire agli utenti con disabilità dei mezzi concreti nella gestione della propria persona e nel rapporto con la società in cui è inserito;
11. organizzare laboratori creativi per bambini e per bambini e genitori;
12. favorire un'integrazione del soggetto disabile all'interno della società;
13. offrire spazi di incontro e di confronto per tutti coloro che con diverso ruolo, ruotano intorno al bambino\adulto con disabilità;
14. diffondere la conoscenza dell'Analisi del Comportamento Applicata come approccio scientificamente validato a questo tipo di disabilità;
15. organizzare seminari per la formazione permanente di psicologi, medici, pedagogisti, educatori, assistenti sociali, insegnanti e di tutte le altre figure professionali coinvolte nel progetto riabilitativo del soggetto;
16. promuovere lo studio scientifico e l'avanzamento della conoscenza sul tema dell'autismo e delle problematiche correlate alla disabilità mediante collaborazioni con Istituti di Ricerca anche universitari che abbiano fini analoghi, in Italia e all'estero;
17. organizzare congressi, seminari, workshop, convegni, mirati all'approfondimento delle tematiche in oggetto;
18. utilizzare l'approccio comportamentale nella gestione di

problematiche che vanno oltre l'ambito della disabilità, accogliendo situazioni di dipendenze da droga, alcool, difficoltà nella vita lavorativa o nella vita di coppia, offrendo un aiuto concreto e personalizzato alle esigenze manifestate dall'utente;

19. offrire servizi di consulenza e psicoterapia rivolti all'individuo, alla coppia e alla famiglia;
20. assistenza, formazione e divulgazione sui problemi inerenti i DSA;
21. promozione di iniziative di ricerca scientifica nel campo dei disturbi specifici di apprendimento (in breve DSA);
22. formazione dei formatori e dei tutor con competenza specifica e formazione per il personale della scuola e socio-sanitario;
23. promuovere attività di formazione, prevenzione, animazione e aggregazione di giovani, genitori, insegnanti di ogni ordine e grado;
24. fornire concretamente alle persone con DSA e alle loro famiglie un aiuto per trovare risposte ai loro problemi diagnostici, di assistenza scolastica e riabilitativa, di accompagnamento e recupero di rendimento, disagio e disadattamento scolastico;
25. offrire servizi e aiuti concreti alle famiglie e alle persone con DSA, come doposcuola specialistico, attraverso interventi mirati alla risoluzione di problematiche specifiche;
26. promuovere, curare e divulgare la diffusione di informazioni, la pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini ricerche, anche per mezzo di strumenti telematici (sito internet e Blog);
27. promuovere gruppi di mutuo aiuto, iniziative di incontro ascolto e sostegno per famiglie;
28. collaborare con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e partecipare ad altre associazioni, privati, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
29. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
30. assistenza sociale e socio-sanitaria;
31. assistenza sanitaria;
32. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
33. servizio socio-educativo in ambito scolastico (ASACOM, Assistente igienico-personale);
34. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
35. formazione universitaria e post-universitaria;
36. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

- pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
37. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 38. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 39. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 40. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 41. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 42. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 43. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 44. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 45. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 46. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 47. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

48. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
49. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

A esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Sostenere soggetti persone fisiche - anche attraverso le loro famiglie - interessate da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare valorizzandone le potenzialità abilitative attraverso la creazione di gruppi di solidarietà all'interno dei quali trovare informazione e formazione.
- Sostenere la persona con disabilità e con disagio attraverso la progettazione e l'attuazione di iniziative atte a garantire l'apprendimento di tutte quelle autonomie necessarie per una vita sociale il più indipendente possibile.
- Collaborare con le strutture scolastiche, ludico-sportive e altre associazioni non lucrative, favorendo l'introduzione e la diffusione di strategie di intervento educativo di dimostrata efficacia di stampo cognitivo-comportamentale.
Promuovere interventi e progetti di sensibilizzazione per la crescita di una cultura dell'inclusione sociale del soggetto persona fisica disabile e/o disagioato.
- Diffondere una generalizzata preparazione sulla disabilità ad ogni livello della società attraverso corsi di formazione per operatori e volontari i cui destinatari saranno soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare.
- Promuove, secondo la normativa vigente, raccolta di fondi e di diverse utilità gestendole per il più proficuo perseguimento dello scopo associativo i cui proventi saranno rivolti nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, individuate di volta in volta, al fine di assicurarne la protezione sociale;
- Partecipa e/o concorre ad ogni progetto pubblico, privato o misto, di agevolazione della vita dei soggetti disabili e dei loro familiari.

Al fine di svolgere la propria attività l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi statuari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Sicilia.

Per il migliore raggiungimento dei suddetti fini l'Associazione potrà possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti e altri beni sia mobili che immobili, chiudere accordi e/o contratti con altre Associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art. 6 AMMISSIONE

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di associati:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

E' riconosciuto il diritto immediato di voto ai neo associati.

ART. 7 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di Legge;
- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di Legge.

Gli organi dell'Associazione hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e comunque saranno valide tutte le convocazioni che ne rilasciano traccia.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal Presidente e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello

- statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, che governa l'associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;

- 
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - Predispone tutti gli elementi all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - Disciplina l'ammissione degli associati;
 - Accoglie o rigetta le domande degli associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti l'organo di amministrazione.

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo il merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote associative;
- b. eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- c. contributi pubblici e privati;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. rendite patrimoniali;
- f. attività di raccolta fondi;
- g. rimborsi da convenzioni;
- h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento svolgono la stessa attività o hanno oggetto analogo o affine.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate co dell'esclusivo perseguimento delle attività previste e connesse.

ART. 19 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 20 BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

ART. 21 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 22 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 23 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano

l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 25 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 26 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28 NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 19), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;0
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

